

Capitolato speciale

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MULTIDISCIPLINARE PER L’INCLUSIONE

Art. 1 – Definizioni

Nell'ambito del presente capitolato speciale s'intende per:

- impresa o aggiudicatario o ditta aggiudicataria o appaltatore o esecutore l'impresa o il raggruppamento di imprese o il consorzio che risulterà vincitore della gara e che, conseguentemente, sottoscriverà il contratto;
- stazione appaltante (SA) la SUA della Provincia di Pistoia; Ente o Amministrazione la SdS Valdinievole che affida l'esecuzione dei servizi dettagliati nel presente capitolato speciale;
- «ADI» Assegno di Inclusione: è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- «SFL» Supporto per la Formazione e il Lavoro: è una misura di attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- «Puc»: i Progetti a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni cui è data possibilità ai beneficiari ADI di partecipare nell'ambito del percorso personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che rientrano anche nelle misure del SFL;
- «Patto di attivazione digitale»: il patto sottoscritto dai richiedenti l'AdI o il SFL di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- «Patto di servizio personalizzato»: il patto sottoscritto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dai componenti del nucleo familiare beneficiario avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;
- «Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»: il percorso cui sono tenuti a aderire i nuclei familiari beneficiari dell'AdI una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- «Patto di inclusione»: il patto sottoscritto dai nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di Inclusione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- «Piattaforma GEPI»: la Piattaforma per la gestione dei Patti per l'inclusione sociale che opera in interoperabilità con il SIISL, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituita e disciplinata dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 luglio 2019, in attuazione del Reddito di Cittadinanza (art. 4, comma 15, D.L. 4/2019), aggiornata ai sensi del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 ;
- «Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa»: la Piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro definita ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, cui sono tenuti a registrarsi i beneficiari di ADI e SFL;

- «SIISL»: il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
- il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito "PN Inclusione") per il sostegno congiunto a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022 e riprogrammato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2025) 8009 del 18 novembre 2025 (Versione 3);
- Capitolato speciale di appalto: il presente atto;
- CA il vigente Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023).

Art. 2 – Premesse

Già da alcuni anni in Valdinievole si è affermato un modello d'intervento multidisciplinare, basato sulla costituzione di equipe sociale – lavoro allargate alla presenza dei servizi sociosanitari, penali, Enti del Terzo Settore, Caritas diocesana, ecc. secondo il modello SIIL promosso da Regione Toscana. La Società della Salute della Valdinievole è stata la prima in Toscana a sottoscrivere un Protocollo d'Intesa con ARTI – Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, ai sensi delle DGR 544/2023 e 1627/2024. L'integrazione tra servizi ha reso più unitaria la gestione delle procedure e delle attività afferenti all'Assegno di Inclusione, alle varie linee d'intervento del programma GOL, alla misura del Supporto Formazione Lavoro, ai vari avvisi a valere sul Fondo Sociale Europeo + per l'accompagnamento al lavoro di persone con fragilità, ecc. coi quali si sono sviluppate attività di volontariato, PUC, tirocini inclusione, ecc.

Il sistema così strutturato si è dimostrato capace di valorizzare le potenzialità e le competenze delle persone in carico ai vari servizi coinvolti e di generare progettazioni personalizzate efficaci, favorite anche dalla presenza di un tessuto associativo e imprenditoriale accogliente.

La difficile situazione geopolitica internazionale sta ulteriormente aggravando il processo d'impoverimento di persone e famiglie che vivono condizioni economiche precarie, nonostante non manchino fondi, risorse e progetti che però necessitano di una regia unitaria, condivisa e riconosciuta.

Il Servizio oggetto del presente Capitolato si inserisce quale elemento centrale del sistema integrato per il contrasto alla povertà e l'inclusione sociale e lavorativa e sviluppa azioni e attività che intendono garantire attenzione, ascolto, accompagnamento e sostegno alle persone che vivono difficoltà e sono a rischio di esclusione sociale.

Art. 3 – Oggetto dell'Appalto

Oggetto dell'appalto è sviluppare sul territorio della Valdinievole quanto indicato e promosso col Fondo Povertà 2024 – 2026 e, in particolare con l'Obiettivo 2 "*Rafforzamento degli interventi di inclusione*" e con l'Obiettivo 5 "*attivazione e realizzazione PUC e attività di volontariato a titolarità di ETS, definite d'intesa coi Comuni*", oltre che applicare quanto disposto con i LEPS "*valutazione multidimensionale (equipe multidisciplinare)*" e "*Patto per l'inclusione sociale – PAIS (e i sostegni in esso previsti)*" per estendere ulteriormente il sistema di risposte integrate che i servizi sociali e sociosanitari della Società della Salute della costruiscono insieme a cittadini e cittadine in carico, che vivono condizioni di fragilità sociale ed economica, vulnerabilità e limitazioni di vario genere, favorendo il loro protagonismo. La capacità di generare risposte condivise alla complessità dei bisogni rappresenta una tensione che deve contraddistinguere il servizio oggetto dell'Appalto, che vuole offrire risposte concrete e stimolare processi di attivazione sociale e lavorativa capaci di generare cambiamenti attraverso le seguenti azioni:

- AZIONE 1: Misure di contrasto alla povertà e di attivazione sociale
- AZIONE 2: Percorsi per l'inclusione sociale

- Attività e misure trasversali

Art. 4 – Destinatari.

Per l'azione 1: nuclei e singoli beneficiari ADI, e non ma con stesso parametro ISEE (pari o inferiore a 10.140€); per l'azione 2: persone fragili e in situazioni di vulnerabilità socioeconomica, in carico ai servizi sociali e sociosanitari della Società della Salute.

Art. 5 – Obiettivi e finalità.

La finalità del presente appalto è quella di sviluppare ulteriormente il sistema integrato per l'inclusione sociale affermatosi in Valdinievole con la strutturazione dell'equipe multidisciplinare sociale – lavoro, secondo il modello SIIL di Regione Toscana. Il Servizio sarà parte di questo sistema, in particolare per quanto riguarda il supporto necessario in merito ai beneficiari ADI, ma non solo.

In particolare, la finalità suddetta viene perseguita attraverso il raggiungimento di plurimi obiettivi:

- sostenere il servizio sociale professionale e potenziare l'equipe multidisciplinare della Valdinievole per rafforzare la capacità del sistema di gestire le misure e le attività previste per persone e nuclei beneficiari di ADI e, più generalmente, per nuclei e cittadini con fragilità che vivono condizioni economiche equivalenti (ISEE > € 10.140)
- realizzare le attività previste dalla normativa nazionale per i beneficiari ADI, avvalendosi anche del supporto operativo rappresentato da GePI, la Piattaforma per la gestione dei Patti d'Inclusione Sociale
- implementare l'equipe multidisciplinare, affinché possa integrare le proprie competenze, risorse ed attività, rivolgendosi anche ai cittadini fragili in carico a servizi sociali e sociosanitari della Società della Salute della Valdinievole, che non rientrano nei requisiti previsti dal Fondo Povertà
- realizzare percorsi e attività secondo una logica di attivazione graduale e personalizzata, caratterizzati anche dallo svolgimento delle attività elencate nel presente documento e prestando particolare attenzione allo svolgimento delle esperienze di volontariato a titolarità degli Enti del Terzo Settore d'intesa coi Comuni e dei PUC
- realizzare progetti personalizzati e attività per beneficiari residenti in tutti gli 11 comuni della Valdinievole
- realizzare progetti personalizzati e attività presso soggetti ospitanti operativi in tutti gli 11 comuni della Valdinievole
- valorizzare la rete dei servizi pubblico-privati impegnati nelle azioni integrate di empowerment psico-sociale, inclusione sociale e lavorativa
- garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento attraverso un'unica figura per entrambe le azioni; tale figura avrà anche il compito di ricoprire il ruolo di "Responsabile dei PUC – progetti di utilità collettiva"
- garantire la presenza di un numero limitato e strettamente necessario di operatori e operatrici, per evitare frazionamenti dei carichi di lavoro e frammentazione operativa.

Il servizio dovrà contraddistinguersi per la multidisciplinarietà, la capacità di lavorare in rete con tutti i servizi e di mappare opportunità e risorse del territorio, favorendo il dialogo tra enti e progetti, promuovendo la diffusione della cultura dell'inclusione anche attraverso azioni comunicative innovative. L'attenzione al monitoraggio e alla valutazione dovrà tradursi in proposte operative concrete e misurabili. La capacità di coinvolgere nuove imprese nel più ampio sistema di welfare mix dovrà essere documentata.

Il raccordo operativo tra soggetto aggiudicatario e Società della Salute è chiave fondamentale per il funzionamento e l'efficacia del servizio e dovrà tradursi anche nell'accessibilità e possibilità di consultazione costante da parte dei referenti della Società della Salute a banche dati, strumenti di monitoraggio, esiti delle verifiche, e quanto altro ritenuto necessario.

Il servizio dovrà generare impatto misurabile sul sistema dei servizi, sulle comunità locali e sui percorsi dei beneficiari diretti.

Art. 6- Risultati Attesi

Le indicazioni di carattere quanti-qualitativo rispetto ai risultati attesi potranno essere migliorate ed implementate nell'offerta di servizio come di seguito indicato:

Azione 1

- gestione ADI, aggiornamento GePI, cartelle, elenchi
- tracciabilità delle attività svolte dai beneficiari e rispetto della tempistica concordata in equipe e col servizio titolare della presa in carico
- rispetto tempi e contenuti degli scambi informativi utili al monitoraggio fisico
- interventi e sostegni di gruppo
- redazione/aggiornamento "prassi operative PUC"
- organizzazione e attivazione in tutti i comuni della Valdinievole, di almeno 20 PUC e attività di volontariato a titolarità ETS d'intesa coi Comuni l'anno, con erogazione dei relativi sostegni
- organizzazione e attivazione di almeno 18 tirocini d'inclusione l'anno, con erogazione delle relative indennità

Azione 2

- tracciabilità delle attività svolte dai beneficiari e rispetto della tempistica concordata in equipe e col servizio titolare della presa in carico
- rispetto tempi e contenuti degli scambi informativi utili al monitoraggio fisico
- interventi e sostegni di gruppo
- redazione/aggiornamento "prassi operative PUC"
- organizzazione e attivazione in tutti i comuni della Valdinievole, di almeno 12 PUC e attività di volontariato a titolarità ETS d'intesa coi Comuni l'anno
- organizzazione e attivazione di almeno 5 tirocini d'inclusione l'anno, con erogazione delle relative indennità

Trasversalmente alle due azioni dovrà essere garantito:

- il funzionamento dell'equipe multidisciplinare sociale – lavoro della Valdinievole, anche attraverso la presenza fisica alle riunioni
- l'aggiornamento di cartelle sociali, diari di bordo, ecc.
- la tracciabilità delle attività svolte dai beneficiari
- l'ampliamento della rete di soggetti della Valdinievole disponibili ad ospitare inserimenti (almeno +30% rispetto alla data di inizio del servizio)
- l'organizzazione e la tenuta nel tempo della "mappa delle opportunità"
- l'impostazione e la realizzazione di una valutazione d'impatto
- l'accesso a referenti SdS a piattaforme, Data Base ed altri strumenti per il monitoraggio
- il rispetto del piano formativo e del piano di comunicazione
- il rispetto nella tempistica per la consegna di report
- l'instaurazione almeno 12 rapporti di lavoro di tipo subordinato.

Art. 7 - Durata ed eventuale proroga del servizio.

La durata dell'appalto è di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero, qualora ricorrano i presupposti di legge, dalla data di avvio anticipato dell'esecuzione del servizio.

La Società della Salute della Valdinievole si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi, nonché di disporre la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 6 mesi, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di disporre le modifiche del contratto previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dagli atti di gara. Ai fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto, è stata prevista un'opzione per modifiche

non sostanziali fino a un importo massimo pari al 10% dell'importo a base di gara, come indicato nel quadro economico dell'intervento.

Art. 8 – Descrizione delle prestazioni richieste

Per il raggiungimento degli obiettivi sono previste 2 azioni, oltre ad attività e misure trasversali necessarie a esplicitare le azioni progettuali che coinvolgono maggiormente i beneficiari diretti.

AZIONE 1: Misure di contrasto alla povertà e di attivazione sociale

Il rafforzamento degli interventi di inclusione, il potenziamento dell'equipe multidisciplinare e della sua capacità di condividere valutazioni multidimensionali sono obiettivi che dovranno essere conseguiti da risorse umane esperte e motivate, capaci di espletare pratiche amministrative inerenti all'ADI, ma anche di contribuire efficacemente a progettazioni personalizzate, finalizzando Patti d'inclusione sociale, organizzando attività, sostegni ed erogazione di indennità laddove previsto, tra cui PUC, attività di volontariato a titolarità di ETS, tirocini d'inclusione, ecc.

Il progetto proposto dovrà dettagliare fasi e attività del servizio prestando attenzione alle funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi, specificando come sarà possibile garantire la consultabilità dei supporti informatici utilizzati a referenti della SdS, che dovranno poter accedere a elenchi soggetti ospitanti, cartelle personali, piani di attività e strumenti di monitoraggio e per la valutazione d'impatto.

Per l'espletamento degli interventi previsti nella presente azione è previsto l'impiego del personale indicato nella tabella 1.

La capacità di organizzare risposte in maniera armonica rispetto al panorama di programmi, misure e interventi nazionali, regionali ed europei è fondamentale, non solo per evitare il rischio del cosiddetto doppio finanziamento, ma soprattutto per valorizzare al massimo tutte le opportunità presenti sul territorio e per coinvolgere il maggior numero possibile di residenti in Valdinievole. A tal fine sarà strumento di supporto alquanto utile, la mappa (o catalogo) delle opportunità.

Le "attività e misure trasversali" afferenti all'azione 1, in accordo con quanto esplicitato nelle Linee guida per l'impiego di *"Quota Servizi"* e *"Quota Povertà Estrema"* del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo Povertà) 2024, 2025, 2026" per la verifica delle spese ammissibili, sono:

- interventi e sostegni di gruppo
- PUC
- volontariato a titolarità ETS d'intesa coi Comuni
- tirocini d'inclusione

Come indicato delle Linee guida citate, ogniqualevolta si presenti una situazione di bisogno complesso e nel nucleo sia presente un bambino o una bambina nei prime mille giorni di vita, dovrà essere previsto un *percorso di sostegno alla genitorialità*.

Si precisa che sul Fondo Povertà le indennità possono essere erogate solo a chi svolge tirocini d'inclusione e che le risorse economiche dedicate a sostenere tali indennità dovranno essere erogate ai beneficiari direttamente dall'affidatario nel rispetto delle normative in materia.

Viene promossa la realizzazione di PUC e, come azione innovativa seppur già sperimentata con altre forme sul proprio territorio, la realizzazione di attività di volontariato a titolarità ETS d'intesa coi Comuni; la SdS ritiene fondamentale l'utilizzo dei sostegni previsti dalle Linee guida sopra richiamate, che devono essere necessariamente concordati col servizio titolare della presa in carico.

AZIONE 2: Percorsi per l'inclusione sociale

Questa azione si differenzia dalla prima essenzialmente per la tipologia di beneficiari, che possono anche essere persone che non beneficiano di ADI e che non rientrano nei parametri previsti dal Fondo Povertà, ma per le quali si richiede un approccio metodologico e operativo analogo, seppur garantito economicamente da fondi di finanziamento differenti. Si ribadisce dunque l'importanza della multidisciplinarietà, della condivisione delle progettazioni personalizzate con i servizi titolari della presa in carico e dell'attivazione di interventi, misure e sostegni.

Il progetto proposto dovrà dettagliare fasi e attività del servizio prestando attenzione alle funzioni di

monitoraggio e valutazione degli interventi, specificando come sarà possibile garantire la consultabilità dei supporti informatici utilizzati a referenti della SdS, che dovranno poter accedere a elenchi soggetti ospitanti, cartelle personali, piani di attività e strumenti di monitoraggio e per la valutazione d'impatto. Per l'espletamento degli interventi previsti nella presente azione è previsto l'impiego del personale indicato nella tabella 1.

La capacità di organizzare risposte in maniera armonica rispetto al panorama di programmi, misure e interventi nazionali, regionali ed europei è fondamentale, non solo per evitare il rischio del cosiddetto doppio finanziamento, ma soprattutto per valorizzare al massimo tutte le opportunità presenti sul territorio e per coinvolgere il maggior numero possibile di residenti in Valdinievole. A tal fine sarà strumento di supporto alquanto utile, la mappa (o catalogo) delle opportunità.

Le "attività e misure trasversali" afferenti all'azione 2 sono:

- interventi e sostegni di gruppo
- PUC
- volontariato a titolarità ETS d'intesa coi Comuni
- tirocini d'inclusione

Per quanto riguarda i tirocini si precisa che le risorse economiche dedicate a sostenere le indennità di frequenza dovranno essere erogate ai beneficiari direttamente dall'affidatario nel rispetto delle normative in materia.

Attività e misure trasversali

In maniera trasversale e proporzionata rispetto a quanto contenuto nella tabella 2 potrà essere sostenuta l'organizzazione di corsi sicurezza sui luoghi di lavoro, l'organizzazione e l'erogazione di sostegni per PUC e per esperienze di volontariato, l'organizzazione e l'erogazione di indennità per tirocini, la consegna di Dispositivi di Protezione Individuale per tirocinanti.

Infine, si precisa che il proponente dovrà presentare:

- un piano di comunicazione complessivo, che preveda almeno la realizzazione di:
 - 1 evento pubblico annuale
 - campagne comunicative per "promuovere la cultura dell'inclusione" e cercare nuove disponibilità per ospitare inserimenti
 - riconoscimenti pubblici per i soggetti ospitanti inserimenti
- un piano formativo per le risorse umane, che potrà prevedere il coinvolgimento anche di operatori pubblici
- un progetto per la valutazione d'impatto, che indichi risultati attesi, tempi e modalità per raggiungerli, avendo cura di descrivere in particolare gli strumenti informatici che intende utilizzare e che dovranno essere consultabili anche da parte dei referenti della Società della Salute
- report trimestrali sintetici di carattere quantitativo
- report semestrali di carattere quanti-qualitativo, esplicativi dell'andamento del servizio.
- un piano per il monitoraggio, le verifiche e le valutazioni dei progetti personalizzati, dell'andamento della spesa e del progetto nel suo complesso, caratterizzato dalla proposta di indicatori, interlocutori da coinvolgere, tecniche e strumenti previsti, elencando anche strumenti informatici, piattaforme, Data Base, gestionali, e quanto verrà impiegato. Si precisa che sarà oggetto di particolare attenzione la chiarezza esplicativa rispetto al funzionamento degli strumenti e a come sarà garantito l'accesso e la consultazione a referenti SdS a questi strumenti. Si ritiene infatti che il sistema di monitoraggio debba essere dinamico e capace di fornire sempre dati aggiornati e consultabili rispetto a varie tipologie di dati e informazioni (elenco soggetti ospitanti, mappa delle opportunità, elenco beneficiari e andamento percorsi, ecc.). Agli indicatori proposti, potranno essere aggiunti altri concordati con la SdS successivamente all'aggiudicazione del servizio.

È richiesta la disponibilità di almeno 1 sede operativa sul territorio della Valdinievole.

Considerate l'estensione della zona sociosanitaria e le difficoltà negli spostamenti di molta utenza dei servizi sociali, sarà apprezzata la messa a disposizione di ulteriori sedi per garantire prossimità concreta ai

cittadini. Eventuali accordi dovranno essere documentati per scritto, così come dovrà essere dimostrato il titolo di utilizzo della sede principale delle attività, luogo di coordinamento strategico ed operativo del progetto. Oltre a rispettare le norme di sicurezza, prevenzione, accessibilità e igiene, la sede principale dovrà avere adeguati spazi per l'accoglienza, lo svolgimento di colloqui e riunioni, essere dotata di wi-fi accessibile all'utenza, essere raggiungibile con mezzi pubblici.

Art. 9 – Monte ore richiesto al personale impiegato

La suddivisione in termine di ore dedicate alle differenti azioni riportate nella tabella seguente è motivata da esigenze di chiarezza narrativa al fine di organizzare al meglio l'offerta di servizio e da riferimenti alle differenti fonti di finanziamento su cui si appoggiano i costi delle risorse umane, per le quali saranno necessarie modalità di rendicontazione specifiche.

La funzione unitaria del coordinamento deve essere svolta da un'unica figura per entrambe le azioni progettuali.

È richiesta la non frammentazione degli orari di lavoro del personale, da impiegare in numero strettamente necessario.

Tabella 1

Figura	Livello CCNL coop. Sociali	Azione 1 ore servizio	Azione 2 ore servizio	Ore complessive
Coordinatore	E1	1.810	95	1.905
Assistente sociale	D2	8.573	0	8.573
Psicologo	E2	1.619	95	1.714
Educatori	D2	3.429	190	3.619
Tutor inclusione	D1	3.542	286	3.828
Tutor con funzioni di scouting e cura aziende	D1	952	190	1.142
Tutor con funzioni di monitoraggio	D1	1.143	190	1.333
Costo totale manodopera				€ 514.161,75

Tutte le figure impiegate devono garantire reperibilità telefonica e dovranno essere sostituite per assenze dal servizio, che dovranno essere comunicate per scritto ai referenti della Società della Salute.

Ad eccezione delle assistenti sociali che sono previste per la sola azione 1, tutte le figure sono impegnate per entrambe le azioni ed è auspicabile che il servizio sia distribuito nel minor numero possibile di risorse umane e, a tal fine, che le stesse siano impiegate sia sull'azione che sull'azione 2.

Coordinatore: partecipa all'equipe multidisciplinare integrata insieme ai referenti della Società della Salute della Valdinievole apportando contributi in termini di analisi, progettazione dei singoli percorsi, mappatura di opportunità e servizi. È responsabile della corretta esecuzione del servizio e dell'andamento della spesa, è convocato a riunioni tecniche e contattato per qualsiasi necessità o questione organizzativa, gestione di eventuali reclami e spunti di miglioramento. Organizza e supervisiona il lavoro delle risorse umane coinvolte nel servizio; vigila sulla corretta tenuta della documentazione e sulla puntualità nella consegna di report e dati richiesti dalla Società della Salute; si relaziona con referenti delle amministrazioni comunali per la gestione dei PUC, organizza incontri periodici. Partecipa a incontri di verifica sull'andamento del servizio. Favorisce la comunicazione tra partner.

Per quanto concerne l'azione 1 dovrà rivestire il ruolo di Responsabile dei PUC, Progetti Utili alla Collettività, previsti dall'art. 4, comma 15, del Decreto-legge n. 4 del 2019.

Assistenti sociali: supportano il servizio sociale della Società della Salute nelle attività inerenti all'ADI, partecipano all'equipe SIIL e si raccordano con gli altri servizi per la gestione dei casi. Per quanto riguarda l'ADI si dovranno occupare di quanto previsto dalla normativa e dalle prassi operative sviluppate negli

anni, a partire dall'analisi preliminare, la progettazione personalizzata, il monitoraggio e quanto altro necessario sia per le persone con Patto finalizzato che per le persone che non hanno il Patto finalizzato, ma che sono in carico a settori dei servizi sociali e sociosanitari della Società della Salute. Potranno avvalersi di piattaforme, strumenti e modulistica da condividere con la Società della Salute. Partecipano a eventi formativi, di supervisione e di ricerca proposti dalla Società della Salute.

Psicologo: svolge colloqui motivazionali, attitudinali e di verifica, ritenuti necessari ad approfondire la valutazione multidisciplinare effettuata in equipe. Il suo intervento non ha carattere terapeutico, né può tradursi in consulenza psicologica o protarsi nel tempo senza una definizione chiara, definita e concordata con l'assistente sociale titolare della presa in carico e/o con l'equipe anche rispetto al numero massimo di colloqui da svolgere. La sua funzione deve inserirsi nella più ampia accezione di presa in carico multidisciplinare, dalla quale non può discostarsi portando avanti piani di lavoro mono professionali e, di fatto coadiuva l'equipe nelle diverse fasi dei progetti personalizzati. Può lavorare anche con gruppi. In presenza di situazioni caratterizzate da psico-patologia o da problematiche specifiche afferenti ad altri servizi, concorderà le azioni da mettere in atto con i referenti della Società della Salute e il coordinamento di progetto, indirizzando alle strutture aziendali di competenza quanti necessitano di una presa in carico specialistica, a cui non si sostituisce.

Educatore per l'autonomia di adulti con fragilità: organizza e gestisce attività di socializzazione, attività di gruppo, simulate, orientamento esperienziale, accompagnamento sul territorio e quanto altro necessario a favorire l'acquisizione di abilità trasversali, relazionali e di base, il rafforzamento del senso di cittadinanza e dei livelli di occupabilità. Si relaziona col servizio sociale e sociosanitario di riferimento, col quale concorda obiettivi, fasi e attività dei percorsi individualizzati e che aggiorna costantemente.

Tutor per l'inclusione: organizzano e seguono i percorsi di attivazione sociale e lavorativa su cui si fondano le progettazioni personalizzate concordate in equipe, con i servizi della Società della Salute e con l'assistente sociale titolare della presa in carico. Svolgono colloqui, attività di scouting delle opportunità, accompagnamento, interazione con tutti i servizi e col Centro per l'Impiego, predispongono la documentazione necessaria alla realizzazione delle attività e delle varie tipologie di inserimento, ecc.

Tra questi, due tutor si dovranno occupare sia della relazione con i beneficiari diretti del progetto, che di funzioni ritenute particolarmente importanti e necessarie per la crescita del sistema territoriale per l'inclusione sociale presente in Valdinievole, dedicando ore lavoro e impegno nello specifico a:

- “cura e gestione dei rapporti con i soggetti ospitanti inserimenti” per azioni accurate di scouting mirato e matching ma anche, e soprattutto, per fidelizzare associazioni, imprese profit e no, organizzazioni e realtà di altra natura e promuovere collaborazione e senso di responsabilità sociale, oltre che per strutturare una mappatura chiara e ben organizzata, popolata di annotazioni e aggiornamenti circa gli esiti di monitoraggi e verifiche, sempre consultabile anche da parte dei referenti della Società della Salute
- “monitoraggio” dei percorsi individuali e del progetto nel suo complesso, anche in relazione a indennità e sostegni ricevuti, per contribuire a individuare elementi di analisi e riprogettazione in itinere, oltre che per adempiere agli obblighi informativi. Report, analisi, studi e tutto quanto prodotto deve essere facilmente consultabile da parte dei referenti della Società della Salute.

La proposta progettuale dovrà esplicitare in maniera chiara funzioni e mansioni di questi due tutor, specificando approcci metodologici e fornendo indicazioni quanti-qualitative rispetto a come svolgeranno i compiti richiesti.

Art. 10 - Importo a base d'asta - Valore dell'appalto.

L'importo complessivo, per l'intera durata dell'appalto, riconosciuto all'aggiudicatario e posto a base di gara, è pari a euro 632.448,89 Iva esclusa (di cui € 76.500,00 per componenti non soggette a ribasso).

Il valore iniziale stimato, per l'intera durata dell'appalto è stato così determinato in relazione alle due azioni previste:

Tabella 2

Risorse economiche	Azione 1	Azione 2
Costo manodopera	€ 489.946,89	€ 24.214,86
Corsi sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 4.500,00	€ 1.500,00
Sostegni per PUC e per esperienze di volontariato	€ 12.800,00	*
Indennità tirocini	€ 61.200,00	€ 15.300,00
Dispositivi di Protezione Individuale per tirocinanti	€ 1.300,00	€ 300,00
	<i>€ 569.746,89</i>	<i>€ 41.314,86</i>
Costi generale di gestione per la realizzazione delle attività (sulle spese ammissibili in relazione all'Azione 1 si vedano le Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà)	€ 19.941,14	€ 1.446,00
Importo complessivo	€ 632.448,89	

Si precisa altresì che:

Gli oneri per valutazione rischi da interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso: € 0,00 (euro zero) in quanto per l'esecuzione del servizio non si ravvisano rischi di interferenza;

Le spese inerenti ad indennità tirocini non sono sottoposte a ribasso d'asta e sono esenti IVA.

La quantificazione del costo della manodopera è stata individuata facendo riferimento al CCNL delle cooperative sociali del settore sociosanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, sulla base delle tabelle vigenti redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, senza indennità di turno.

Le modalità di fatturazione e rendicontazione dovranno seguire indicazioni e disposizioni che saranno fornite dalla Società della Salute in relazione ai fondi di provenienza delle risorse economiche impiegate, successivamente all'aggiudicazione del servizio.

Art. 11 - Valore globale del contratto di appalto – Quadro economico

Il valore complessivo stimato dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e comprensivo dell'importo a base di gara, dell'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, dell'eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi e delle eventuali modifiche contrattuali previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, è pari a € 1.170.030,46, al netto dell'IVA.

L'importo complessivo del quadro economico dell'intervento, comprensivo degli oneri accessori (contributo ANAC, corrispettivo dovuto alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, incentivi per le funzioni tecniche e IVA), è pari a € 1.234.935,47.

La spesa relativa al primo periodo di affidamento, della durata di 24 mesi, è determinata nell'importo a base di gara di € 632.448,89, oltre IVA ove dovuta, secondo il quadro economico riportato nella determina a contrarre.

Si precisa che la Società della Salute della Valdinievole si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi e l'eventuale proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, nonché di ricorrere alle eventuali modifiche contrattuali consentite dal medesimo articolo, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente e dagli atti di gara.

IMPORTO A BASE DI GARA

Servizio multidisciplinare per l'inclusione	<u>CPV 85300000-5</u>
Durata: anni due	
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€ 41.787,14

indennità di tirocinio non soggetti a ribasso	€ 76.500,00
Costi manodopera non soggetti a ribasso	€ 514.161,75
Importo complessivo a base di gara	€ 632.448,89

Il valore complessivo dell'appalto è determinato dalle seguenti voci, oltre l'importo a base di gara:

Opzione rinnovo 1 anno	€ 316.224,45
Opzione proroga tecnica 6 mesi	€ 158.112,23
Modifiche non sostanziali (10%)	€ 63.244,89
Totale opzioni	€ 537.581,57

ANAC contributo	€ 660,00
Incentivi Tecnici 1,5% sull'importo a base di gara biennale	€ 9.486,73
Quota incentivi al personale (art. 45, comma 3)	€ 7.589,39 di cui € 151,79 a SUA Provincia di Pistoia per predisposizione documenti di gara
SUA – Corrispettivo pari allo 0,75% + 0.3% parte eccedente 1.000.000 sull'importo a base di gara +opzioni	€ 8.010,09

Iva al 5%	€ 48.645,53 con l'esclusione dall'IVA delle indennità di tirocinio
-----------	--

Totale valore complessivo appalto con iva	€ 1.234.935,47
---	----------------

Art. 12 - Requisiti di partecipazione.

Possono presentare offerta tutti gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, singoli o associati, secondo le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente, fatti salvi i limiti e i divieti espressamente previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Sono ammessi alla procedura, in particolare:

- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi firmatari degli accordi internazionali di cui all'art. 69 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i quali dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura mediante documentazione idonea attestante l'equivalenza dei requisiti posseduti rispetto a quelli previsti dall'ordinamento italiano;
- le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali iscritti nella sezione A o C dell'Albo regionale toscano istituito ai sensi della L.R.T. n. 87/1997;
- le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali iscritti negli Albi regionali istituiti ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali aventi sede legale in Regioni che non abbiano ancora istituito il relativo Albo regionale, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo della Regione Toscana, fatta salva la condizione relativa alla sede legale.

Per partecipare alla procedura gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti generali

Insussistenza delle cause di esclusione automatica e non automatica previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane, i requisiti generali dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato quale esecutore;
- consorzi stabili, i requisiti generali dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato quale esecutore nei casi previsti dalla normativa vigente;
- raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti generali dovranno essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o consorziati.

B) Requisiti di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico dovrà possedere:

- b1) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività coerenti con l'oggetto dell'appalto;
- b2) per le cooperative e i consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi della normativa vigente, ovvero secondo le modalità previste nello Stato di residenza;
- b3) per le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali, iscrizione negli Albi regionali istituiti ai sensi dell'art. 9 della Legge 381/1991, ovvero possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione ai predetti Albi.

I requisiti di idoneità professionale, in caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato quale esecutore;
- consorzi stabili, dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato quale esecutore, secondo quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs. 36/2023;
- raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, dovranno essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti.

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico dovrà aver eseguito, con esito positivo, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione della procedura, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, svolti in favore di pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, per un importo complessivo non inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa.

A dimostrazione del possesso del requisito dovranno essere indicate:

- le attività svolte;
- i destinatari delle prestazioni (pubblici e/o privati);
- il compenso percepito al netto dell'IVA;
- il numero dei beneficiari direttamente coinvolti;
- le principali azioni realizzate;
- la durata e il periodo di esecuzione;
- le fonti di finanziamento utilizzate.

La documentazione dovrà consentire di verificare l'esperienza maturata nella gestione di servizi caratterizzati da presa in carico multidisciplinare, inclusione sociale e lavorativa, gestione di misure finanziate da fondi pubblici, rendicontazione e collaborazione mediante flussi informativi con gli enti titolari.

Il requisito, in caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane, dovrà essere posseduto dal consorzio;
- consorzi stabili, dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero dal soggetto consorziato indicato quale esecutore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

D) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, è richiesto un fatturato globale maturato nel triennio antecedente alla pubblicazione della procedura non inferiore a € 2.000.000,00 IVA esclusa.

Il requisito, in caso di:

- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili, dovrà essere posseduto secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 100 del D.Lgs. 36/2023;
- raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari, dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o dal consorzio.
- Il personale impiegato dall'aggiudicatario per l'esecuzione del servizio dovrà possedere i requisiti professionali previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in relazione ai profili professionali richiesti.

Il personale dovrà, in particolare, possedere:

- età non inferiore a 18 anni;
- idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale ricoperto;
- titolo di studio, abilitazioni e requisiti professionali previsti dal successivo art. 14.

L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza della normativa vigente in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e di tutela del lavoro nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri derivanti.

L'aggiudicatario è altresì tenuto ad applicare ai propri dipendenti e collaboratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili al settore e alla località di svolgimento delle prestazioni, nonché dagli eventuali accordi integrativi vigenti, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici.

La Società della Salute della Valdinievole è espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti di lavoro instaurati dall'aggiudicatario con il proprio personale.

L'aggiudicatario dovrà garantire che il personale impiegato sia adeguato per numero, competenza ed esperienza alle esigenze del servizio e che operi con diligenza professionale, nel rispetto delle finalità e delle modalità organizzative previste dal presente Capitolato.

L'aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata contrattuale la continuità e regolarità del servizio, assicurando la sostituzione del personale assente per ferie, malattia, permessi, maternità/paternità, dimissioni o altre cause di assenza temporanea o definitiva.

In caso di assenza improvvisa dell'operatore, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione tempestiva con personale in possesso di requisiti professionali equivalenti e adeguata esperienza. La sostituzione dovrà essere comunicata alla Società della Salute e dovrà essere garantito il necessario passaggio di informazioni per assicurare la continuità degli interventi.

In presenza di situazioni straordinarie o impreviste che possano compromettere il corretto svolgimento

del servizio, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione ulteriori risorse professionali, senza maggiori oneri per la Società della Salute, ove ricompresi nell'organizzazione ordinaria del servizio.

In caso di sciopero o di altre forme di astensione collettiva dal lavoro, l'aggiudicatario dovrà garantire il rispetto della normativa vigente in materia e assicurare i servizi e le attività indispensabili secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile.

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Società della Salute, con congruo anticipo e comunque almeno 7 giorni prima, eventuali scioperi programmati o assemblee sindacali che possano incidere sull'organizzazione del servizio, concordando le modalità operative necessarie a garantire la continuità delle attività.

Per ciascuna unità di personale impiegata dovrà essere fornito curriculum vitae formativo e professionale, con indicazione dei titoli posseduti, della formazione effettuata e dell'esperienza maturata nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto.

Gli operatori dovranno garantire la reperibilità telefonica secondo le modalità organizzative definite nel progetto di servizio e dovranno essere forniti alla Società della Salute i relativi recapiti.

È fatto divieto all'aggiudicatario e al personale impiegato di ricevere dagli utenti o da soggetti terzi compensi, corrispettivi o altre utilità, a qualsiasi titolo, per le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario dovrà garantire, salvo cause non imputabili allo stesso, la stabilità del personale impiegato, limitando il turnover e favorendo la continuità degli interventi, nonché evitando la frammentazione degli orari di lavoro.

Dall'affidamento del servizio non deriva alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra la Società della Salute della Valdinievole e il personale dell'aggiudicatario. Quest'ultimo assume integralmente ogni responsabilità relativa alla gestione del proprio personale.

Eventuali volontari, tirocinanti o stagisti eventualmente coinvolti nell'attività potranno svolgere esclusivamente funzioni di supporto e affiancamento e non potranno in alcun modo sostituire il personale professionale previsto per l'esecuzione del servizio.

Art. 13 – Requisiti professionali

Il personale impiegato dovrà essere in possesso di titoli di studio, qualifiche professionali ed eventuali abilitazioni previste dalla normativa vigente e coerenti con il ruolo assegnato.

Per le figure professionali previste dal servizio sono richiesti:

- possesso di titolo di studio idoneo allo svolgimento delle funzioni attribuite;
- eventuale iscrizione agli Albi professionali ove prevista dalla normativa vigente;
- esperienza professionale specifica nell'ambito dei servizi di inclusione sociale, presa in carico multidisciplinare, accompagnamento sociale e lavorativo.

Per le figure di coordinamento e monitoraggio è richiesta un'esperienza professionale specifica non inferiore a 3 anni.

Per la figura dell'educatore professionale, ai sensi delle indicazioni del Fondo Povertà – Obiettivo 2, deve intendersi educatore professionale socio-pedagogico.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Società della Salute l'elenco completo del personale impiegato, indicando:

- ✓ nominativo;
- ✓ qualifica professionale;
- ✓ titolo di studio;
- ✓ eventuale iscrizione ad albi;
- ✓ tipologia contrattuale;
- ✓ livello di inquadramento;
- ✓ monte ore dedicato;
- ✓ curriculum vitae.

Ogni variazione del personale impiegato dovrà essere preventivamente comunicata alla Società della Salute e dovrà essere garantita la sostituzione con operatori aventi requisiti equivalenti, assicurando il mantenimento degli standard qualitativi e organizzativi previsti.

Considerata la natura del servizio, che comporta attività di presa in carico di persone in condizioni di fragilità sociale ed economica, l'aggiudicatario dovrà impiegare personale caratterizzato da affidabilità, professionalità e particolare attenzione alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.

Il personale dovrà partecipare alle riunioni dell'équipe multidisciplinare, agli incontri di verifica e coordinamento convocati dalla Società della Salute, secondo le modalità concordate.

Gli operatori dell'aggiudicatario svolgono la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dello stesso, senza vincoli di subordinazione nei confronti della Società della Salute, fermo restando il necessario raccordo operativo con i referenti individuati dalla stazione appaltante.

La Società della Salute potrà richiedere, con motivazione scritta, la sostituzione di operatori che risultino non idonei allo svolgimento del servizio per comprovate ragioni organizzative o professionali.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, garantendo la continuità del servizio.

Art. 14 – Formazione

L'aggiudicatario dovrà garantire un adeguato programma di formazione e aggiornamento professionale rivolto al personale impiegato nel servizio, coerente con gli obiettivi progettuali e con l'evoluzione normativa e metodologica in materia di inclusione sociale e lavorativa.

Il piano formativo dovrà prevedere particolare attenzione ai temi della presa in carico multidisciplinare, gestione dei percorsi personalizzati, strumenti di inclusione sociale e lavorativa, lavoro di rete, monitoraggio e valutazione degli interventi.

Qualora la Società della Salute organizzi iniziative formative attinenti alle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà favorire la partecipazione del proprio personale secondo modalità concordate, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

Art. 15 – Sicurezza dei lavoratori

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

L'aggiudicatario dovrà garantire che tutto il personale impiegato sia adeguatamente formato e informato sui rischi connessi alle attività svolte e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, formazione, sorveglianza sanitaria ove prevista e dotazione dei dispositivi di protezione

individuale necessari.

Art. 16 – Compiti della SdS

La Società della Salute della Valdinievole svolge attività di indirizzo, coordinamento e controllo sul servizio affidato.

In particolare provvede a:

- definire gli indirizzi generali e gli obiettivi del servizio;
- verificare la corretta esecuzione delle attività;
- favorire il raccordo con i servizi territoriali, specialistici, istituzionali e con gli enti coinvolti;
- promuovere l'integrazione con ulteriori misure e interventi regionali, nazionali ed europei;
- acquisire dati utili al monitoraggio e alla valutazione degli interventi;
- mettere a disposizione, ove disponibili e previo accordo organizzativo, spazi per colloqui e attività istituzionali.

Art. 17 – Compiti dell'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri necessari alla corretta esecuzione del servizio, inclusi:

- personale necessario allo svolgimento delle attività;
- strumenti e materiali;
- attrezzature;
- eventuali spese organizzative e di mobilità del personale.

L'aggiudicatario si impegna a:

- eseguire le prestazioni secondo quanto previsto dal Capitolato, dal contratto e dall'offerta tecnica presentata;
- operare con autonomia organizzativa e responsabilità gestionale;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza, privacy e tutela dei lavoratori;
- assicurare il corretto trattamento economico, previdenziale e assicurativo del personale;
- garantire professionalità, correttezza e riservatezza degli operatori;
- assicurare la presenza del coordinatore del servizio e la relativa reperibilità;
- garantire tempestive sostituzioni del personale assente;
- collaborare nella gestione di eventuali segnalazioni o reclami degli utenti;
- fornire alla Società della Salute tutta la documentazione richiesta ai fini del controllo e della rendicontazione;
- comunicare tempestivamente eventuali modifiche organizzative rilevanti.

L'aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto almeno una sede operativa idonea allo svolgimento delle attività previste nel territorio della Valdinievole, secondo quanto dichiarato in sede di offerta.

Art. 18 – Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario è tenuto ad applicare la clausola sociale prevista dalla presente procedura, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e della vigente normativa in materia.

L'assorbimento del personale impiegato nell'appalto uscente dovrà avvenire compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa subentrante, con il fabbisogno di personale necessario all'esecuzione del

servizio e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, non configurandosi quale obbligo di automatica e indiscriminata assunzione.

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, la dotazione del personale attualmente impiegato nell'esecuzione del servizio è riportata nell'Allegato D al presente Capitolato, predisposto sulla base delle informazioni fornite dall'attuale affidatario.

La Società della Salute della Valdinievole rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'aggiudicatario e il personale interessato, non assumendo alcuna responsabilità in ordine all'instaurazione, alla prosecuzione o alla cessazione dei rapporti di lavoro, né alle modalità di applicazione della clausola sociale

Art. 19 - Modalità di aggiudicazione.

Il presente affidamento ha ad oggetto servizi sociali e servizi alla persona rientranti nell'ambito dei servizi di cui agli artt. 127 e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base degli elementi qualitativi e quantitativi indicati nel presente Capitolato e nella documentazione di gara, attribuendo un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti.

Art. 20 - Criteri e modalità di valutazione delle offerte e aggiudicazione.

1. L'aggiudicazione sarà disposta a favore dell'operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - **Offerta tecnica qualitativa:** massimo 80 punti;
 - **Offerta economica:** massimo 20 punti.
2. I punteggi saranno attribuiti secondo i criteri e i sub-criteri di seguito indicati.

L'offerta tecnica dovrà evidenziare la capacità progettuale, organizzativa e gestionale dell'operatore economico, con particolare riferimento alla qualità delle metodologie proposte, alla capacità di integrazione tra le azioni progettuali previste, alla conoscenza del contesto territoriale e alla capacità di garantire efficacia e continuità degli interventi.

L'elaborato progettuale dovrà essere redatto in modo chiaro, sintetico e coerente, sviluppando adeguatamente analisi, proposte operative, modalità organizzative e strumenti di monitoraggio.

L'offerta tecnica dovrà avere una lunghezza massima di **12 pagine formato A4**, carattere **Times New Roman 12**, esclusi eventuali allegati.

L'offerta dovrà articolarsi nelle seguenti sezioni:

- **Contesto di riferimento e analisi dei bisogni;**
- **Proposta progettuale e modalità operative del servizio;**
- **Organizzazione del lavoro e multi-professionalità;**
- **Sistema di monitoraggio, valutazione e rendicontazione;**
- **Capacità organizzativa e gestione territoriale;**
- **Servizi migliorativi e proposte innovative.**

Potranno essere allegati, senza che ciò comporti incremento del limite massimo delle pagine dell'elaborato progettuale:

- schemi organizzativi;
- infografiche;
- rappresentazioni grafiche;
- mappe concettuali;
- documentazione relativa alla rete territoriale attivata;
- lettere di adesione o sostegno;
- accordi di collaborazione;
- titoli di disponibilità, utilizzo o proprietà delle sedi messe a disposizione;
- curricula delle principali risorse professionali individuate per l'esecuzione del servizio.

I curricula dovranno evidenziare titoli di studio, qualifiche professionali, formazione specifica ed esperienza maturata nell'ambito dei servizi oggetto dell'affidamento.

Gli 80 punti disponibili saranno attribuiti sulla base dei criteri e sub-criteri riportati nella successiva tabella di valutazione.

Elementi della proposta progettuale		Oggetto di valutazione	Punteggio massimo
Approccio al tema oggetto dell'Appalto	Contesto, inquadramento generale, analisi e visione	Capacità di analisi di dati; chiavi di lettura ed interpretazione. Capacità di individuare punti di forza e di debolezza del sistema attuale. Conoscenza delle principali politiche, misure ed azioni per l'attivazione sociale e lavorativa.	5
Proposta	Innovazione, Integrazione. Capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e di collaborare coi servizi	Proposta progettuale dettagliata, fasi e attività, sostenibilità, misure per garantire l'attivazione dei percorsi individualizzati nei tempi concordati	32
	Reti, adesioni, sostegni.	Rapporti con associazioni, ETS, imprese, APL e con CPI Possibili interazioni con altri progetti, misure e programmi	
Multi-professionalità	Risorse umane	Cv completi, in numero adeguato a gestire il servizio e non eccedente la proposta organizzativa, prevenzione e gestione turn over	16
	Interdisciplinarietà	Sintesi cv con evidenza titolo studio, iscrizione ad albi, formazione ed esperienze in materie oggetto dell'appalto	
Monitoraggio e valutazione	Strumenti	Piattaforme, DB, gestionali, e quanto verrà impiegato, indicando come sarà reso accessibile ai referenti SdS <i>(per ogni strumento dovrà essere spiegata la funzione di ogni strumento – es. elenco soggetto ospitanti – e le sue modalità di utilizzo)</i>	9

	Impatto	Monitoraggio, verifiche e valutazione progetti personalizzati, andamento della spesa e progetto nel suo complesso. Indicatori, interlocutori, tecniche, strumenti <i>(deve essere chiaramente spiegato cosa viene proposto, quantificazione, tempi e modalità di realizzazione)</i>	3
Capacità organizzativa	Sedi messe a disposizione del progetto	Capillarità sul territorio, titolo d'uso, ubicazione (raggiungibilità, inclusività), dotazione strumentale e capacità d'accoglienza	10
	Piano di comunicazione	Chiarezza e concretezza del piano. Format di report e comunicati stampa. Cadenza e tipologia eventi pubblici. Mezzi e canali utilizzati.	
Servizi migliorativi	Capacità di implementare il servizio in maniera concreta	Elementi di rafforzamento e sperimentazione di carattere quantitativo a livello di sistema, azioni e attività <i>(deve essere chiaramente spiegato cosa viene proposto, quantificazione, tempi e modalità di realizzazione)</i>	5

Il punteggio assegnato per ogni elemento o sub-criterio indicato sopra sarà ottenuto moltiplicando il numero massimo attribuibile all'elemento o sub-criterio medesimo, per un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

Valore Coefficiente Criteri di giudizio

OTTIMO 1,00

L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale. BUONO 0,80

L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

SUFFICIENTE 0,60

L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,40

L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto parzialmente adeguato rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale. INSUFFICIENTE 0,20

L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

NON VALUTABILE 0,00

L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto del tutto non significativo rispetto a quanto indicato e richiesto dal presente Capitolato Speciale.

Il coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Il punteggio complessivo per l'offerta tecnica verrà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni singolo elemento o sub-criterio, come sopra determinato.

L'offerta tecnica che non otterrà il punteggio minimo di 48 punti sugli 80 disponibili non verrà ammessa alle fasi successive.

Il giudizio della commissione sarà basato unicamente sui dati e sugli elementi disponibili e ricavabili dalla documentazione presentata a corredo dell'offerta con esclusione di qualsiasi ipotesi di integrazione, in quanto significherebbe di fatto violare la par-condicio a favore di un partecipante.

Gli elaborati componenti l'offerta non potranno essere integrati successivamente; la commissione di gara potrà chiedere unicamente chiarimenti interpretativi, per iscritto e con riguardo unicamente a notizie, dati e informazioni già presenti nella documentazione presentata, che non siano immediatamente intelligibili e che dovranno essere forniti per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta.

OFFERTA ECONOMICA (massimo 20 punti)

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito mediante applicazione del criterio dell'interpolazione lineare, secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = R(a) / R(\max)$$

dove:

- $V(a)_i$ = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente (a), variabile tra 0 e 1;
- $R(a)$ = ribasso percentuale offerto dal concorrente (a);
- $R(\max)$ = ribasso percentuale massimo offerto tra tutte le offerte ammesse.

Il coefficiente così determinato sarà successivamente moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (20 punti).

La formula applicata sarà pertanto:

$$\text{Punteggio offerta economica} = V(a)_i \times 20$$

Art. 21 - Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento della stazione appaltante, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici partecipanti ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 del medesimo Decreto.

L'affidamento sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

Il punteggio complessivo sarà determinato mediante il metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:

$$P_i = \sum (W_i \times V_i)$$

dove:

- P_i = punteggio complessivo attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;
- W_i = peso attribuito al criterio di valutazione considerato;
- V_i = coefficiente attribuito all'offerta rispetto al criterio considerato, variabile tra 0 e 1;

- Σ = sommatoria dei punteggi relativi ai singoli criteri.

L'aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

La stipula del contratto resta subordinata all'acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, comprese le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.

La Società della Salute della Valdinievole si riserva, in caso di esito negativo delle verifiche previste dalla normativa antimafia o di sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti, di non procedere alla stipula del contratto ovvero di procedere alla risoluzione dello stesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 22 - Firma del contratto.

1. La stipulazione del contratto deve avvenire entro i termini previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, calcolata sull'importo contrattuale e costituita con le modalità e nella misura stabilite dal medesimo articolo.
3. Ove tale termine non venga rispettato dall'Appaltatore, senza giustificati motivi, la SdS Valdinievole potrà dichiararne la decadenza, senza bisogno di messa in mora, fatto salvo il rimborso da parte dello stesso di ogni danno subito dalla SdS e delle spese relative alle procedure di gara.
4. Nel caso di cui al comma precedente, la SdS Valdinievole procederà all'aggiudicazione a favore dell'impresa seconda classificata, previa verifica dei requisiti necessari.

Art. 23 - Cauzioni

1. Le prescrizioni relative alla costituzione della garanzia definitiva sono disciplinate dalla documentazione di gara. La garanzia definitiva sarà utilizzata con le modalità e per le finalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'aggiudicatario con la stipula del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario è tenuto a reintegrarla entro il termine di quindici giorni dalla richiesta della Società della Salute della Valdinievole. In caso di mancato reintegro entro il termine assegnato, la SdS Valdinievole potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. La garanzia definitiva dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata del contratto e dovrà essere prorogata o adeguata in caso di eventuale rinnovo, proroga tecnica o modifica contrattuale che comporti un incremento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Lo svincolo verrà autorizzato dal Responsabile del Procedimento della SdS Valdinievole.

Art. 24 - Responsabilità e coperture assicurative

- L'aggiudicatario assume ogni responsabilità civile per danni a persone e/o cose, compresi eventuali infortuni, arrecati alla Società della Salute della Valdinievole o a terzi, derivanti da fatti, omissioni, negligenze o imperizie imputabili all'aggiudicatario stesso o al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

- L'aggiudicatario è tenuto a garantire, per tutta la durata dell'appalto, adeguata copertura assicurativa per

la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), propria e del personale impiegato, per tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, manlevando e tenendo indenne la Società della Salute della Valdinievole da qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, che possano verificarsi nell'esecuzione del servizio.

- A tal fine, l'aggiudicatario dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa una polizza RCT/RCO specifica per le attività oggetto del presente appalto, nella quale la Società della Salute della Valdinievole sia espressamente indicata quale soggetto terzo a tutti gli effetti. Il massimale assicurato dovrà essere non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro e per evento. Non saranno ritenute sufficienti polizze generiche già in possesso dell'operatore economico, salvo espressa estensione della copertura ai rischi derivanti dal presente appalto.

- L'aggiudicatario dovrà altresì garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, indipendentemente dalla natura del rapporto contrattuale intercorrente con lo stesso.

- In occasione della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare alla Società della Salute della Valdinievole copia delle polizze assicurative sottoscritte o idonea documentazione attestante l'avvenuta copertura. Il mancato adempimento di tale obbligo, ove imputabile all'aggiudicatario, costituisce causa ostativa alla stipulazione del contratto e potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante.

- La validità delle coperture assicurative dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà essere prorogata o adeguata in caso di eventuale rinnovo, proroga tecnica o modifica della durata contrattuale.

Art. 25 - Aumento e diminuzione del contratto.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Società della Salute della Valdinievole potrà richiedere modifiche delle prestazioni contrattuali nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le ulteriori prestazioni richieste agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, fatto salvo il riconoscimento delle eventuali maggiorazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 26 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

Il contratto potrà essere modificato durante il periodo di efficacia senza necessità di una nuova procedura di affidamento nei casi, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, la Società della Salute della Valdinievole si riserva la facoltà di disporre modifiche contrattuali nei seguenti casi:

a) per prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano state incluse nell'appalto iniziale, qualora il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

b) qualora la modifica si renda necessaria per circostanze imprevedibili per la stazione appaltante, purché non venga alterata la natura generale del contratto e siano rispettate le condizioni previste dalla normativa vigente;

c) qualora si renda necessario procedere alla sostituzione del contraente originario nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, anche a seguito di successione, operazioni societarie quali fusione, scissione,

acquisizione o insolvenza, purché il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti nella procedura originaria e la sostituzione non sia finalizzata ad eludere l'applicazione del Codice dei contratti pubblici;

d) per modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, qualora si rendano necessarie o opportune per il miglioramento dell'efficacia e della funzionalità del servizio, purché non comportino alterazioni della natura generale del contratto né modifichino l'equilibrio economico dell'affidamento in favore dell'aggiudicatario.

Le modifiche di cui al presente articolo saranno effettuate nel rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni stabilite dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e saranno ricomprese nel valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del medesimo decreto.

Art. 27 – Suddivisione in lotti e divieti

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, il presente appalto non è suddiviso in lotti in considerazione della natura unitaria e integrata delle prestazioni richieste. La gestione complessiva del servizio da parte di un unico operatore economico risponde all'esigenza di garantire uniformità organizzativa, continuità degli interventi, coordinamento delle attività e maggiore efficacia nella presa in carico dell'utenza destinataria del servizio.

La mancata suddivisione in lotti consente inoltre una gestione più efficiente delle risorse, evitando frammentazioni organizzative e possibili sovrapposizioni operative, garantendo al contempo la razionalizzazione dei costi e il mantenimento degli standard qualitativi richiesti.

È vietata la cessione del contratto, totale o parziale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 in materia di modifiche soggettive del contraente. La violazione del presente divieto costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto della Società della Salute della Valdinievole al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 28 – Subappalto e cessione dei crediti

In ragione della particolare natura del servizio, caratterizzato da un elevato contenuto relazionale, dalla necessità di garantire continuità assistenziale, coordinamento unitario degli interventi e gestione integrata delle attività rivolte all'utenza, il subappalto non è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo in relazione alle attività che non configurano subappalto e agli eventuali subcontratti soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 6 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto.

Art. 29 – Fatturazione e pagamenti.

La fatturazione dovrà procedere secondo stati di avanzamento del servizio, come risultanti dalle attività di monitoraggio e rendicontazione e come anche definiti dai successivi articoli e paragrafi.

Per l'azione 1 si rimanda anche alle *“Linee guida per l'impiego di “Quota Servizi” e “Quota Povertà Estrema” del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo Povertà)”. Annualità 2024, 2025 e 2026*”.

Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario. Ogni fattura dovrà essere corredata da una specifica reportistica, finalizzata alla rilevazione dell'attività svolta, secondo le modalità eventualmente richieste successivamente dalla stazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 09.10.2001 n. 231, come modificato e integrato dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192. Il

contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Trattandosi di prestazioni eseguite a favore di un Ente pubblico, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro il termine ordinario di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ovvero dalla verifica della regolare esecuzione della prestazione, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, la SdS Vdn provvederà a richiedere per iscritto alla ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

La SdS Vdn si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze di cui agli artt. 31 e 33 del presente capitolato. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.).

Le fatture e la documentazione di corredo dovranno essere intestate alla Società della Salute della Valdinievole (attenzione Ufficio Ragioneria) e trasmesse ai sensi della Legge 244/2007 come modificato dal D. Lgs 201/2011 e dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010. In particolare, i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati su conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale nonché altri strumenti indicati dalla normativa.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della SdS Vdn, interrompere le prestazioni previste.

Art. 30 - Trattamento dei dati particolari degli utenti e obbligo di riservatezza.

L'aggiudicatario assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla SdS, se non per gli scopi connessi con l'incarico. In tal senso la ditta aggiudicataria è conseguentemente nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi e con gli obblighi riportati all'art. 28 par. 3) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). La SdS, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dalla ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e le informazioni apprese durante lo svolgimento dei servizi assistenziali, solo nel caso ottenga un consenso esplicito da parte dell'interessato o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o tutoriale, ovvero venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica del cittadino o del nucleo familiare preso in carico. In quest'ultimo caso il soggetto concorrente è tenuto ad informare i competenti organi giudiziari ed i Servizi Sociali per l'adozione degli interventi appropriati.

L'aggiudicatario verrà nominato Responsabile del Trattamento dati e si impegna a conservare i dati raccolti per un periodo non superiore alla durata dell'appalto ("principio di limitazione delle conservazioni", art. 5, GDPR). Al termine, tutti i dati eventualmente raccolti dovranno essere necessariamente consegnati ai Servizi Sociali della SdS. L'aggiudicatario si impegna ad accertare l'avvenuta cancellazione dei dati riferiti al presente appalto, al termine dello stesso, tramite soggetto certificato.

L'aggiudicatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni e notizie relative al contratto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

In caso di inadempienza si fa riferimento all'art. 2043 del C. C. e del C. P in caso di dolo specifico.

Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., si stabilisce quanto segue:

- a) il pagamento delle fatture emesse dall'Aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
- b) lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C.;
- c) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- d) l'Aggiudicatario deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00;
- e) i pagamenti effettuati dalla SdS a favore dell'Aggiudicatario dovranno transitare sul conto corrente dedicato;
- f) l'Aggiudicatario si assume i prescritti obblighi di tracciabilità;
- g) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 32. Obblighi e modalità di rendicontazione del servizio

Il gestore dovrà predisporre report semestrali di carattere quanti-qualitativo, avendo cura di caratterizzare soprattutto il report annuale per un elevato livello di efficacia comunicativa.

Il debito informativo e la collaborazione nella gestione di GePI e/o eventuali altre piattaforme indicate dalla Società della Salute devono essere assolti anche favorendo la collaborazione nella predisposizione di dati utili al monitoraggio fisico delle attività. I report devono contenere dati specifici e d'insieme riferiti alle due azioni progettuali.

Il gestore dovrà proporre format e modalità di produzione di reportistica che devono essere approvati dalla SdS.

Le modalità di fatturazione e rendicontazione dovranno seguire indicazioni e disposizioni che saranno fornite dalla Società della Salute in relazione ai fondi di provenienza delle risorse economiche impiegate, successivamente all'aggiudicazione del servizio e, per quanto riguarda l'azione 1, in osservanza alle *“Linee guida per l'impiego di “Quota Servizi” e “Quota Povertà Estrema” del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Fondo Povertà)”*. Annualità 2024, 2025 e 2026”.

Art. 33 - Controlli

L'aggiudicatario deve collaborare con la SdS per l'attuazione dei programmi tesi alla corretta acquisizione di tutte le informazioni utili per la programmazione ed il controllo delle attività oggetto di gara.

L'aggiudicatario presenta annualmente e, comunque, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal competente Servizio della SdS una relazione concernente:

- a) i dati sull'attività ed interventi attuati, con una valutazione dei risultati raggiunti, con particolare riferimento al progetto presentato in sede di selezione;
- b) le iniziative di formazione ed aggiornamento professionale sostenute dagli operatori impegnati nelle attività del servizio.

La SdS Valdinievole potrà esercitare la propria funzione di controllo da svolgere anche tramite azioni dirette a scopo conoscitivo, per verificare la rispondenza agli indirizzi dell'Amministrazione stessa, nonché il rispetto degli standard operativi e di qualità, con particolare riferimento al rapporto qualifiche-

operatori/utenti.

In caso di inadempienze da parte dell'aggiudicatario in generale e degli operatori in particolare, la SdS Valdinievole informa tempestivamente l'aggiudicatario affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni.

La SdS si riserva, non potendo l'aggiudicatario nulla eccepire, la più ampia ed insindacabile facoltà di:

a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto d'appalto;

b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità del rapporto con i destinatari dello stesso e all'idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.

Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi della SdS.

Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato. L'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Art. 34 – Gestione degli inadempimenti e penalità

A seguito di disservizi o inadempimenti rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, non imputabili alla SdS o causate da forza maggiore o da caso fortuito, l'aggiudicatario potrà essere soggetto al pagamento di penali.

In caso di inadempimento sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di grave ritardo nella attivazione dei servizi oggetto del capitolato tecnico, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di intervento inadeguato o comportamento non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione imputabile agli operatori nei confronti dell'utenza, la SdS applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di mancato inizio dell'esecuzione del contratto la SdS applicherà al fornitore una penale
- pari a € 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
- per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o dall'offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi della SdS, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, o le norme sulla protezione dei dati personali, sarà applicata una penalità pari a € 1.000,00 (mille/00), IVA esclusa, per ogni evento.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'aggiudicatario, o tramite PEC.

La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; la SdS Vdn, valutate le osservazioni formulate dall'aggiudicatario, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura tramite posta elettronica o tramite PEC.

Le contestazioni formalizzate dalla SdS Vdn, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

La penale applicata sarà oggetto di nota di credito di pari importo emessa dalla Ditta aggiudicataria.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 35 - Sospensione o conclusione anticipata del servizio

La sospensione temporanea o l'anticipata conclusione del servizio dovute a cause di forza maggiore o a motivi di pubblico interesse non comporteranno alcun addebito di responsabilità nei confronti dei contraenti, purché gli stessi effettuino tempestive comunicazioni reciproche nell'esclusivo interesse degli utenti.

Qualora gli eventi suddetti conseguano a provvedimenti emanati dalla SdS, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad ottenere compensi per le attività non svolte e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

Resta tuttavia inteso che, l'aggiudicatario non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS Vdn. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 36 – Cause di risoluzione.

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inosservanza delle obbligazioni contrattuali ed alle inosservanze specificate negli articoli precedenti, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i seguenti eventi:

- mancata avvio del servizio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti, del CCNL e degli obblighi del presente Capitolato;
- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn;
- per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- qualora le Informazioni Antimafia di cui all'art. 4 D. Lgs. 6.09.2011 n. 159, così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, abbiano dato esito positivo.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o nel caso in cui prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale della ditta;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare

esecuzione del contratto;

- qualora l'aggiudicatario ceda il contratto;
- qualora l'aggiudicatario subappalti il servizio;
- abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore;
- motivi di pubblico interesse;
- impiego di personale non dipendente dall'appaltatore;
- cancellazione dell'appaltatore dall'Albo Regionale delle Cooperative sociali ovvero perdita dei requisiti previsti dal bando di gara;
- qualora venga sciolto l'eventuale Raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio ordinario;

qualora si verifichi l'ampliamento del Raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio ordinario, ovvero la sostituzione anche di una sola delle imprese raggruppate o consorziate, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, salvo i casi espressamente consentiti dalla medesima disposizione normativa;

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione del Contratto provvede ad istruire, nei casi ritenuti opportuni, motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata alla Direzione della SdS Vdn che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme sopra citate, ai sensi dell'art.1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il contratto si intende risolto di diritto nelle seguenti fattispecie:

- l'aggiudicatario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'aggiudicatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- l'aggiudicatario non impieghi personale e/o attrezzature e/o con i requisiti concordati;
- l'aggiudicatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della SdS Vdn di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- l'aggiudicatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'aggiudicatario si renda colpevole dell'utilizzo improprio delle sedi messe a disposizione dalla SdS;
- l'aggiudicatario o il personale impegnato percepiscano somme di denaro o altro, a qualunque titolo offerto dagli utenti del servizio;
- l'aggiudicatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili allo stesso;
- l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni della SdS;
- l'aggiudicatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni;
- si verifichino gravi inadempienze quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, la violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;
- l'aggiudicatario risulti aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse o dei contributi previdenziali;
- si verifichino una o più cause di esclusione previste dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;
- si verifichino una o più condizioni che determinano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, per una delle sopra indicate cause, la SdS Vdn si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal soggetto

aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, in caso di risoluzione del contratto la SdS Valdinievole potrà procedere all'interpello dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, secondo l'ordine della graduatoria, alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 37 - Risoluzione del contratto su iniziativa dell'Appaltatore

L'Aggiudicatario, mediante motivata comunicazione da inoltrare alla SdS Valdinievole a mezzo PEC o lettera raccomandata con un preavviso di almeno 60 giorni, potrà richiedere la risoluzione del contratto qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, non imputabili allo stesso, tali da determinare un'eccessiva onerosità della prestazione ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile.

La SdS Valdinievole procederà alla valutazione della richiesta e degli elementi posti a fondamento della stessa, fermo restando il rispetto degli obblighi contrattuali fino all'eventuale formale accoglimento della richiesta.

Art. 38- Recesso da parte dei contraenti

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, la SdS Valdinievole potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, qualora ricorrano motivate ragioni di interesse pubblico, di ordine pubblico o di tutela del pubblico interesse.

L'Aggiudicatario potrà richiedere la risoluzione del contratto esclusivamente in presenza di comprovate e oggettive cause sopravvenute, non imputabili allo stesso, che rendano impossibile o eccessivamente onerosa la prosecuzione dell'esecuzione contrattuale. La richiesta dovrà essere adeguatamente motivata e documentata e trasmessa alla SdS Valdinievole tramite PEC con un preavviso non inferiore a 60 giorni, fermo restando l'obbligo di garantire la continuità del servizio fino alla formale accettazione della richiesta da parte della SdS.

Qualora l'Aggiudicatario interrompa il servizio o receda dal contratto senza giustificato motivo e senza il rispetto delle modalità sopra indicate, la SdS Valdinievole potrà procedere all'escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 39 - Comunicazioni tra le parti

I contraenti concordano che le comunicazioni reciproche – salvo quelle che dovessero rendersi necessarie in caso di risoluzione o recesso – avverranno tramite P.E.C. o posta elettronica.

Art. 40 - Foro competente

Il Foro di Pistoia è competente per qualsiasi divergenza che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione del contratto.

Trattandosi di un servizio di pubblico interesse, l'Aggiudicatario si impegna a garantirne il regolare funzionamento anche in pendenza di controversie.

Il ricorso all'arbitrato è escluso.

Art. 41 - Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel bando, nel capitolato e nel contratto, si rinvia al Codice Civile, al Codice Penale ed alla normativa che regola i contratti della pubblica amministrazione.